



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

C O P I A

N. 103 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. Di BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Definizione transattiva della controversia Avv. Nicolò De Marco c/ Comune di Giovinazzo.

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 09,15 col proseguo nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

	Presenti	Assenti
DEPALMA Tommaso	X	
SOLLECITO Michele	X	
POSCA Vincenzo		X
STALLONE Salvatore	X	
PANSINI Antonia	X	

Presiede il sig. Tommaso DEPALMA nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Teresa DE LEO

L A G I U N T A

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che con atto di citazione, notificato in data 20/11/2012, ed acquisito al prot. gen. arrivi n. 26281 del 23/11/2012, l'avv. Nicolò de Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Wanda Vitucci, conveniva il Comune di Giovinazzo dinanzi al Tribunale di Bari, all'udienza del 1°/03/2013, per ivi sentire condannare il Comune al pagamento delle competenze per l'attività professionale svolta in favore dell'Ente nel giudizio "De Palo Pasquale c/ Comune di Giovinazzo innanzi al TAR Puglia -Bari, giusto incarico affidatogli con delibera del Commissario Prefettizio n. 82/2000;

Preso atto che con diverse note, l'avv. Nicolò de Marco richiedeva la corresponsione delle proprie competenze professionali maturate nell'ambito del succitato giudizio "De Palo Pasquale c/Comune di Giovinazzo, concluso con sentenza n. 3823 resa dal TAR Puglia -Bari- in data 27/10/2010, competenze determinate nell'importo di € 9.024,90, come specificate nel suddetto atto di citazione;

Considerato che la parte ha inteso esperire il tentativo di bonario componimento della insorta controversia addivenendo, dopo una lunga trattativa, alla decisione di transigere la lite alle condizioni di cui all'atto di transazione sottoposto alle valutazioni e decisioni dell'Amministrazione Comunale, che prevede la corresponsione all'avv. Nicolò De Marco della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) a titolo di compenso professionale spettante per l'attività svolta, comprensivo degli accessori di legge, interessi e spese e competenze di causa;

Considerato che tale soluzione transattiva della controversia risulta conveniente atteso che comporta una spesa più contenuta rispetto alla pretesa originaria dell'attore, consentendo di ridurla considerevolmente;

Ritenuto, quindi, di transigere la predetta controversia con il riconoscimento in favore dell'avv. Nicolò de Marco, in relazione a quanto denunciato con l'atto di citazione innanzi specificato, della somma di € 8.000,00 (ottomila/00), onnicomprensiva di spese e competenze legali, a tacitazione definitiva della controversia e null'altro a pretendere;

Valutata, pertanto, favorevolmente la soluzione transattiva della controversia alla luce delle predette considerazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b), come integrato con D. L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3, in data 16 maggio 2013 (allegato B);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente ad interim del I° Settore ed alla regolarità contabile dal dirigente del II° Settore:

parere di regolarità tecnica: f.to D.ssa Teresa DE LEO;

parere di regolarità contabile: f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 48 e 163;

Con votazione palese ed unanime,

DELIBERA

- 1) Esprimere parere favorevole alla definizione transattiva della controversia con l'avv. Nicolò de Marco, per il pagamento delle competenze professionali dovute giusto incarico affidato con deliberazione del C.P. n. 82/2000.
- 2) Approvare la proposta di definizione transattiva della controversia che prevede la corresponsione all'avv. Nicolò de Marco, residente in Bari alla via Nicolò Piccinni n. 133, della somma di € 8.000,00, onnicomprensiva delle spese e competenze legali, a tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa rinveniente da fatti e/o accadimenti per cui vi è contenzioso, con espresso impegno del legale, avv. Wanda Vitucci, e dell'avv. Nicolò de

Marco a rinunciare all'azione ed al giudizio in corso, come definita nell'atto di transazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. (Allegato A).

- 3) Di dare atto che il Sindaco provvederà a sottoscrivere l'atto di transazione.
- 4) Dare atto che nel ~~R.P.~~ bilancio di previsione 2013, in corso di formazione, esistono sufficienti disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa con imputazione della stessa al capitolo 142.
- 5) Demandare alla competenza del Dirigente del I° Settore l'adozione degli atti gestionali successivi per la definizione della transazione.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2013, il giorno _____ del mese di _____, nell'Ufficio del Segretario Generale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ dell'_____, e della determinazione n. _____ del _____ n. _____ R.G.

TRA l'avv. Nicolò de Marco, nato a Molfetta il 31/08/1960, C.F. DMRNCL60M31F284P, residente in Bari alla via N. Piccinni n.133 ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Abate Gimma n. 189, presso lo studio Legale de Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Wanda Vitucci

E

Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco e rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Giovinazzo alla P.zza V. Emanuele,

Premesso

1. che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 82 del 31/11/2000, ritenuto opportuno costituirsi e resistere nel giudizio promosso innanzi al TAR per la Puglia -Bari- dal sig. De Palo Pasquale c/Comune di Giovinazzo, si conferiva incarico, per la tutela e difesa delle ragioni dell'Ente, all'avv. Nicolò de Marco;
2. che il suddetto giudizio, iscritto al RG. n.1919/2000, si concludeva con sentenza n. 3823 del 21/10/2010;
3. che con diverse note, l'avv. Nicolò de Marco richiedeva la corresponsione delle competenze professionali dovute, giusto incarico affidato con il succitato provvedimento del Commissario Prefettizio n. 82/2000;
4. che con atto di citazione, notificato in data 20/11/2012, acquisito al prot. gen. arrivi n. 26281 del 23/11/2012, l'avv. Nicolò de Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Wanda Vitucci, conveniva il Comune di Giovinazzo innanzi al Tribunale di Bari, per ivi sentire condannare il Comune al pagamento della somma di € 9.024,90, a titolo di compenso per l'attività professionale resa nell'ambito del giudizio innanzi descritto, oltre interessi legali e di mora dalla richiesta, nonché spese e competenze di giudizio

Tanto premesso, l'avv. Nicolò de Marco, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso ed il Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, al solo fine di evitare l'alea di un giudizio e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, come in epigrafe meglio generalizzate, rappresentate e difese, decidono di addivenire ad una soluzione transattiva e di definire l'insorgenda controversia ai seguenti patti e condizioni:

- la premessa fa parte integrante del presente atto;

- il Comune di Giovinazzo, come innanzi rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, si impegna a versare in favore dell'avv. Nicolò de Marco la somma omnicomprensiva di euro 8.000,00 (ottomila/00), di cui € 6.112,02 imponibile; €244,48 cassa avv. (4%); € 1.334,86 per IVA (21%) ed €308,64 per spese esenti sul cc bancario codice IBAN _____;
- l'avv. Nicolò de Marco accetta il pagamento di cui al punto che precede e, salvo buon fine dell'incasso di quanto sopra detto, dichiara di ritenersi interamente soddisfatto e di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Giovinazzo, in persona del suo rappresentante pro tempore, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa, con espresso impegno a rinunciare all'azione ed al giudizio in corso, che sarà abbandonato ex art. 309 c.p.c..

Il presente atto viene sottoscritto anche dall'avv.to Wanda Vitucci per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.


Giovinazzo li

L.C.S.

Avv. Nicolò de Marco

Avv. Wanda Vitucci

Per il Comune di Giovinazzo
IL SINDACO



COMUNE DI GIOVINAZZO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: *Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa alla “definizione transattiva della controversia tra Avv. Nicolò De Marco c/Comune di Giovinazzo”.*

Premesso che, con nota prot. n. 8179 del 16/4/2013 l’Ufficio Contenzioso ha trasmesso al Dirigente II Settore Dott. Angelo De Candia la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: “*definizione transattiva della controversia tra Avv. Nicolò De Marco c/Comune di Giovinazzo*” al fine di acquisire il parere dallo scrivente Collegio dei revisori.

Considerato che su detta proposta di deliberazione questo Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere, a mente dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. o), del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n°213.

Vista tutta la documentazione prodotta dall’Ente ed in particolare: richiesta di liquidazione del compenso di Euro 8.950,84 complessivi, inerente l’attività svolta a favore dell’Ente nel giudizio “TAR della Puglia sede di Bari n°919/2010 tra il Comune di Giovinazzo e De Palo Pasquale”; l’atto di citazione del 20.11.2012 avente ad oggetto la richiesta del pagamento delle competenze professionali non corrisposte inerenti il predetto giudizio TAR Puglia. La corrispondenza intercorsa tra l’Ente ed il professionista avente ad oggetto richieste e proposte transattive.

Letta la proposta di atto di transazione predisposta che dovrà essere sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale e sulla quale è richiesto il parere, che al solo fine di evitare l’alea del giudizio e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese prevede la definizione della controversia alle seguenti condizioni: da una parte, la rinuncia dell’Avv. De Marco ad ogni atto, diritto, azione o pretesa nei confronti del Comune di Giovinazzo, sotto qualsiasi titolo, in ordine all’atto di citazione notificato in data 20.11.2012; dall’altra, il pagamento da parte del Comune di Giovinazzo della somma omnia di € 8.000,00 comprensiva di onorari, diritti, spese, Cassa di Previdenza ed IVA, anziché della maggiore somma di € 9.024,90 oltre spese e competenze dell’atto di citazione.

Preso atto che sulla proposta di deliberazione in argomento sono stati formulati i pareri favorevoli di regolarità tecnica (da parte del responsabile del servizio contenzioso) e di regolarità contabile (da parte del responsabile del servizio finanziario), a mente dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e che nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di formazione esistono sufficienti disponibilità finanziarie per fare fronte alla spesa di che trattasi con imputazione al capitolo 142.

Tutto quanto sin qui premesso e considerato, il sottoscritto Organo di revisione Economico-Finanziaria

VALUTA

favorevolmente la possibilità di definire in via transattiva il giudizio in argomento, al fine di evitare l’alea del giudizio che, ove giungesse a sentenza con la probabile soccombenza del Comune di Giovinazzo potrebbe comportare per l’Ente un esborso di entità sicuramente superiore;

RITIENE

che la misura dell’obbligazione posta a carico del Comune di Giovinazzo contenuta nella somma

omnicomprensiva di Euro 8.000,00, inferiore alla maggiore somma di Euro 9.024,90 oltre spese e competenze dell'atto di citazione originariamente richieste dall'attore, possa essere presa in considerazione.

ESPRIME

nei limiti delle proprie competenze e prerogative ed ai sensi dei commi 1, lett. b), n. 6) e I-bis, dell'art 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato ad opera dell'art. 3 - comma 1 - lett. o) - del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n°213, **parere favorevole** in ordine alla definizione transattiva della controversia in argomento ed all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto.

Giovinazzo, 16 maggio 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Marcello DANISI

Dott. Vincenzo ZIBISCO

Dott. Maria Addolorata MICCOLI

